

**ACCORDO**

**TRA**

**L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, con sede in Roma, via Maia, 10 (C.F. 96615240585), nella persona dell’Avv. Maurizio Borgo, in qualità di Presidente del Garante e legale rappresentante dell’Autorità

**E**

**la Scuola Superiore Meridionale, (in prosieguo anche SSM)**, con sede in via Mezzocannone n. 4 (C.F. 95315120634), nella persona del Prof. Arturo De Vivo, in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

**Premesso che:**

-L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata istituita con il D. lgs. n. 20 del 5 febbraio 2024 per garantire la tutela, l’attuazione concreta e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità con il diritto internazionale, il diritto dell’Unione Europea e la normativa nazionale;

- la predetta Autorità annovera tra le sue finalità il contrasto di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, in materia di disabilità; il sostegno all’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, garantendo pari opportunità rispetto agli altri cittadini; la promozione del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, organizzando campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione, progetti e iniziative, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

- la Scuola Superiore Meridionale è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di promuovere la ricerca e l’innovazione scientifica, nonché la formazione post-laurea di eccellenza; agisce, tra l’altro, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri e si articola in due principali Aree interdisciplinari: l’Area interdisciplinare Umanistico-Giuridica e l’Area interdisciplinare Scientifico-Tecnologica.

- nell’ambito dell’Area interdisciplinare Umanistico-Giuridica sono istituiti, tra gli altri, il Corso degli allievi ordinari ed il Corso di dottorato di Ricerca in *Law and Organizational Studies for The Promotion of Diversity and Inclusion* che, con approccio interdisciplinare, erogano percorsi didattici e di ricerca in materia di promozione dell’inclusione;

- in particolare obiettivo del corso di dottorato in *Law and Organizational Studies for The Promotion of Diversity and Inclusion* è fornire le competenze analitiche, metodologiche e critiche, necessarie per considerare l’unicità e la multidimensionalità della persona in processi di inclusione sostanziale, rivolgendo l’attenzione non solo ai bisogni materiali, ma anche a quelli esistenziali, relazionali e affettivi, affinché si possa sviluppare un percorso individualizzato per una piena inclusione delle persone, riconoscendo l’importanza dei contesti organizzativi e normativi;

- entrambe le Parti intendono sviluppare modelli innovativi di collaborazione e cooperazione nella promozione dell’inclusione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità attraverso azioni di ricerca, formazione e sensibilizzazione;

**Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto e Finalità**

Le Parti, con il presente Accordo convengono di sviluppare modelli innovativi di collaborazione e cooperazione in relazione alla promozione dei diritti, dell'inclusione e della tutela delle persone con disabilità.

In particolare le Parti, con il presente accordo intendono:

- favorire lo sviluppo di studi e di ricerche interdisciplinari utili all'elaborazione di strategie e politiche pubbliche in materia anche attraverso lo studio comparato dei sistemi di tutela internazionale e dei modelli organizzativi in uso all'interno degli Stati membri;
- sostenere attività di formazione, sensibilizzazione e divulgazione rivolte a istituzioni, imprese e cittadini per diffondere la cultura dell'inclusione e contrastare ogni forma di discriminazione;
- promuovere l'instaurazione di buone pratiche con il coinvolgimento di esperti e giovani ricercatori nello studio e nella definizione di strumenti innovativi per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità;
- promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di comunicazione anche attraverso attività convegnistiche e tavole rotonde con il coinvolgimento di *stakeholders* operanti sul tema ivi comprese le istituzioni scolastiche;
- promuovere un rapporto di collaborazione teso a supportare la definizione e la diffusione di codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- promuovere attività formative post-laurea in materia di promozione ed inclusione delle persone con disabilità;
- fornire ai dottorandi di ricerca ed agli allievi ordinari in *Law and Organizational Studies for The Promotion of Diversity and Inclusion* della Scuola Superiore Meridionale la possibilità di svolgere periodi di stage presso l'Autorità a completamento del percorso formativo teso all'acquisizione di competenze analitiche, metodologiche e critiche, necessarie per considerare l'unicità e la multidimensionalità della persona in processi di inclusione sostanziale;
- promuovere ogni altra iniziativa coerente alla finalità delle parti e volta a favorire la promozione e l'inclusione delle persone con disabilità.

### **Art. 3 - Responsabili e Referenti Scientifici**

Per la SSM, il Responsabile dell'attuazione della presente Accordo è il Prof. Giuseppe Recinto; per l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Responsabile dell'attuazione della presente Accordo è la dirigente dell'Ufficio dell'Autorità, dott.ssa Cristina Caruso.

### **Art. 4 - Risorse**

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti potranno sostenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, eventuali costi per la realizzazione di attività congiunte previa stipula di specifici accordi attuativi la cui sottoscrizione è subordinata alla verifica della copertura finanziaria per quanto di competenza degli organi delle Parti.

### **Art. 5 – Tutela dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Accordo.

### **Art. 6 – Visibilità dell'Accordo**

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Accordo.

### **Art. 7 – Durata**

Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da comunicare a mezzo di PEC con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

### **Art. 8 – Modifica e recesso**

Qualora venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.

L'inclusione di altre parti nel presente accordo è decisa di comune accordo tra le parti ed è disposta dalle stesse con separato accordo da accludere al presente atto.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

### **Art. 9 – Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile. Le Parti in ogni caso, nel rispetto del principio di buona fede e di leale

cooperazione, si impegnano a concordare la sostituzione della clausola di impossibile attuazione, laddove ritenuto opportuno.

#### **Art. 10 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:

per l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità:

garantedisabilita@pec.it

per la Scuola Superiore Meridionale: ssm@pec.ssmeridionale.it

#### **Art. 11 – Sottoscrizione e Registrazione**

Il presente Accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990.

Gli oneri fiscali inerenti all’imposta di bollo virtuale sono assolti dalla Scuola giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 45410 del 29/02/2024.

#### **Art. 12 – Rinvii e Foro Competente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita al foro di Roma.

**Per l’Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone con disabilità**

***firmato digitalmente***

**Avv. Maurizio Borgo**

**Per la Scuola Superiore Meridionale**

***firmato digitalmente***

**prof. Arturo De Vivo**